

CONVENZIONE FRA "ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)"
E "FEDERAZIENDE - CONFEDERAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, DEI
LAVORATORI AUTONOMI E DEI PENSIONATI", PER LA RISCOSSIONE DEI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI SULLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
AGRICOLA, AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973 N. 852.

L'anno 2014, il giorno 21 del mese di luglio, in Roma,

TRA

- Dott. VITTORIO GUERRIERO CONTI, nato a Lovere (BG) il 25 ottobre 1942,
domiciliato per la carica in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, nella sua qualità di
Commissario Straordinario dello "Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS)" - Ente di diritto pubblico non economico, con sede centrale in Roma, Via
Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587 - in virtù del decreto del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2014 e, come tale, suo legale
Rappresentante pro-tempore a norma dell'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo
n. 479 del 30 giugno 1994;

(in appresso anche più brevemente "Istituto" o "INPS");

- Dott. ELENO MAZZOTTA, nato a Lovere (BG) il 25 ottobre 1942, domiciliato per la
carica in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, nella sua qualità di
Presidente della "FEDERAZIENDE - Confederazione delle Piccole e
Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati", con sede in
Carmiano (LE), Via Firenze n. 53, codice fiscale 93058540753, nella sua qualità di
Presidente e legale rappresentante, giusti i poteri al medesimo spettanti in virtù
del vigente statuto associativo e del verbale di assemblea dei soci in data 22
ottobre 2013;

(in appresso anche più brevemente FEDERAZIENDE);

VISTI

- la determinazione n. 101 del 17 giugno 2014;



- l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n.852;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196, in materia di protezione dei dati personali;
- le note n.0024420 del 19/11/2013 e n.0017309 del 29/11/2013 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha espresso parere favorevole in merito alla stipula della convenzione stessa;

CONSIDERATO

- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;
- che l'attività di convenzionamento dell'INPS ai fini della riscossione dei contributi sindacali e associativi sulle prestazioni erogate dall'Istituto avviene previa apposita autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;



SI CONVIENE QUANTO SEGUE

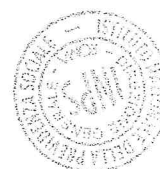
Art.1 *Oggetto*

I lavoratori agricoli aventi titolo alle prestazioni di indennità ordinaria di disoccupazione e/o al trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37 possono esercitare il diritto di versare i contributi associativi all'Organizzazione mediante trattenute da effettuarsi da parte dell'INPS sulle predette prestazioni ai sensi dell'art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Art.2 *Modalità di riscossione*

La riscossione dei contributi sindacali, di cui al precedente art.1, sarà effettuata dall'INPS a favore delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, mediante trattenuta effettuata all'atto di pagamento delle prestazioni.

A tal fine l'INPS mette a disposizione dei soggetti richiedenti la prestazione appositi canali telematici al fine di consentire la consultazione dell'importo della



97

quota associativa ad essi trattenuta e la denominazione dell'Organizzazione destinataria della suddetta quota.

Art.3

Misura del contributo

La misura del contributo dovuto a favore dell'Organizzazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell'atto di delega.



Art.4

Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa.

L'autorizzazione ad effettuare le trattenute, di cui all'art.1 del presente accordo, avverrà mediante la trasmissione di apposita delega alla riscossione della quota associativa all'INPS. La delega alla riscossione, redatta secondo un modulo predisposto dallo stesso Istituto ed allegato nel modello INPS relativo alla richiesta della prestazione, dovrà obbligatoriamente essere sottoscritta dal lavoratore delegante.

La delega alla riscossione della quota associativa deve indicare la sigla dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene effettuata la trattenuta.

L'Organizzazione che acquisisce la delega alla riscossione della quota associativa dovrà custodire, in formato cartaceo o equivalente secondo la normativa vigente in materia di conservazione sostitutiva e fino a concorrenza dei termini ordinari di prescrizione, l'originale della delega sottoscritta dal titolare della prestazione, al fine di consentire le eventuali verifiche da parte dell'INPS. Questa conservazione dovrà assicurare l'identificazione certa del soggetto che ha creato il documento, la sua integrità ed immodificabilità, la leggibilità, la certezza della data ed il rispetto delle norme di sicurezza.

In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

Art.5

Gestione delle deleghe alla riscossione della quota associativa.

E' priva di effetto la delega alla riscossione della quota associativa non contenuta nel modello di domanda o che, pur contenuta in detto modello, sia priva della sottoscrizione del lavoratore.

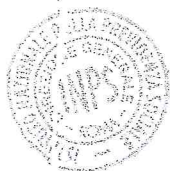


↓
[Handwritten signature]

La delega alla riscossione della quota associativa deve in ogni caso essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale, di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all'art.7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.

Agli effetti della presente convenzione la delega alla riscossione della quota associativa esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta.

L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.



Art.6

Modalità di versamento delle quote associative

L'INPS verserà all'Organizzazione, senza gravami di interessi, l'intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti, dedotte le spese di cui al successivo articolo 8 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute, con n. 4 bonifici di pagamento, nei mesi di aprile, luglio, settembre e dicembre.

Le rimesse monetarie all'Organizzazione, conseguenti all'applicazione della presente convenzione, sono effettuate dall'INPS su apposito conto corrente bancario indicato dalla Organizzazione, con la comunicazione del codice IBAN, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto.

L'Istituto è esentato da ogni verifica in ordine alla correttezza di tale dato e conseguentemente da ogni responsabilità in ordine all'eventuale mancato accredito di somme a favore dell'Organizzazione conseguente all'erronea comunicazione da parte di quest'ultima del codice IBAN.

L'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, ove le rimesse di cui al comma precedente dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alle esigenze prioritarie di assolvimento dei compiti istituzionali.

L'Organizzazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.



17

Art.7
Fornitura dati

L'INPS metterà a disposizione delle Associazioni di categoria, sui servizi on line, applicazione "Deleghe su disoccupazione e cig", gli elenchi dei nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo, nonché l'elenco dei pagamenti telematici effettuati a favore delle Organizzazioni Sindacali.

Mediante l'applicazione predetta, l'Istituto provvederà, inoltre, all'invio delle fatture relative al costo dei servizi e di tutte le eventuali comunicazioni inerenti la convenzione.

La consultazione e il prelevamento dei dati dai servizi on-line potrà avvenire secondo le modalità e l'autorizzazione disposte dall'INPS e nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite dallo stesso Istituto e dal Garante per la protezione dei dati personali.



Art.8
Costi

L'organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione. A tal fine l'Istituto provvederà a rideterminare annualmente, sulla base delle risultanze della contabilità analitica, i costi dei servizi e a trattenere gli importi relativi sulle rimesse monetarie corrisposte alle OO.SS..

Per il servizio di riscossione dei contributi associativi per le prestazioni a sostegno del reddito sono stati stabiliti, con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013.

Per la convenzione di cui trattasi è previsto il seguente importo:

- Gestione delega per singola prestazione € 0,80.

La variazione annuale dei costi sarà oggetto di apposita comunicazione, a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

E' a carico dell'Organizzazione oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.



Art.9
Clausola di salvaguardia

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Organizzazione stipulante, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art.1 e l'Organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Organizzazione sindacale stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega alla riscossione della quota associativa nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata.

L'Organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'Organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell'Organizzazione.

Art.10
Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003,



n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Le stesse Parti assicurano che i dati trattati nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione non siano utilizzati per fini diversi da quelli in essa previsti e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte; a tal fine provvedono ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di loro "Incaricati", avranno accesso ai dati, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n.196/2003.



Art.11

Entrata in vigore, durata e recesso

La presente convenzione ha validità triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

Essa, previa verifica dei requisiti necessari alla stipula, è rinnovabile per ulteriori tre anni, su richiesta dell'Organizzazione. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire all'Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In mancanza di richiesta la convenzione cessa di essere valida ed efficace alla data di scadenza di cui al primo comma, senza la necessità di ulteriori atti o comunicazioni.

È fatta, comunque, salva la facoltà di recesso a favore di ciascuna delle Parti, da esercitarsi a mezzo comunicazione da far pervenire all'altra con un preavviso di almeno 60 giorni, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata.

L'Organizzazione si impegna ad aggiornare, secondo le modalità telematiche indicate dall'Istituto, le proprie generalità di identificazione e i poteri di rappresentanza, indicati nella presente convenzione, nonché a produrre l'eventuale documentazione a supporto.

Art.12

Foro competente

Le controversie relative a quanto regolato dalla presente convenzione o ad essa comunque connesse sono attribuite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Roma.



[Handwritten signature]

Art.13
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applica ad essa la normativa vigente.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle Parti e sottoscritto:

Roma, 21 luglio 2014

Il Commissario straordinario
dell'INPS
Dott. Vittorio Guerriero Conti

Il Commissario Straordinario
Dr. Vittorio Guerriero Conti



Vittorio Guerriero Conti

Il Rappresentante legale della
FEDERAZIENDE

FEDERAZIENDE
CONFERENZA DI RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI
AUTOREGOLAMENTATI

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, FEDERAZIENDE dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli della convenzione: Art.1 *Oggetto*, Art.2 *Modalità di riscossione*, Art.3 *Misura del contributo*, Art.4 *Rilascio deleghe alla riscossione della quota associativa*, Art.5 *Gestione della delega alla riscossione della quota associativa*, Art.6 *Modalità di versamento delle quote associative*, Art.7 *Fornitura dati*, Art.8 *Costi*, Art.9 *Clausola di salvaguardia*, Art.10 *Disposizioni in materia di protezione dei dati personali*, Art.11 *Entrata in vigore, durata e recesso*, Art.12 *Foro competente*.

Il Rappresentante legale della
FEDERAZIENDE

CONFERENZA DI RAPPRESENTANTI
DEI LAVORATORI
AUTOREGOLAMENTATI

